

COMUNICATO Protocollo n: S-3268 del 20 dicembre 2019	NUMERO: 107 ANNO SPORTIVO: 2019/2020
--	---

PROPONENTE	Settore Giustizia
FINALITA' ISTITUZIONALE	

DESTINATARI	
	Organi Centrali e Periferici

OGGETTO	
	Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva d'Appello

ABSTRACT	
	Decisione n. 3/2019

ALLEGATI	
	N°1

RIFERIMENTI NORMATIVI	

PER CHIARIMENTI SUL DOCUMENTO	
	Segreteria Organi di Giustizia E-mail: contardi@federhockey.it Telefono: 0683751109

REFERENTE PER IL CONSIGLIO FEDERALE	

CORTE FEDERALE D'APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA D'APPELLO

DECISIONE N. 3/2019

Il giorno 20 dicembre 2019 presso la sede della Federazione Italiana Hockey in Roma, Viale Tiziano 74, la Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello composta da:

Avv. Maria Grazia Martinelli – Presidente f.f.
Avv. Roberto Catucci – Componente
Avv. Achille Reali – Componente
Avv. Ersilia Sibilio – Componente
Avv. Enrico Zorzi – Componente (supplente)

Sciogliendo la riserva del 19 novembre 2019 ha pronunciato la seguente decisione

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con reclamo presentato dallo HOCKEY CLUB ROMA, in persona del Presidente e legale rappresentante Dott. Vincenzo Corso, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Manes, pervenuto via pec in data 23 ottobre 2019, la ASD Hockey Club Roma impugnava la decisione del Giudice Sportivo Nazionale prot. N. S-2535 con C.U. n.50 resa in data 17 ottobre 2019, con cui era stato rigettato il ricorso proposto dal sodalizio medesimo, volto a chiedere la perdita della gara del Campionato di serie A1 maschile, disputata in data 5 ottobre 2019 tra la reclamante e la ASD HC Bra, la penalizzazione in classifica di quest'ultima e in via subordinata la ripetizione della gara oggetto di reclamo, per avere schierato in campo l'atleta egiziano Mahmoud Ezzat Mesalam Ghobran pur essendo lo stesso squalificato e comunque non possesso di valido NOC. La reclamante, in particolare, ha asserito che con una comunicazione del 4 ottobre 2019 la Federazione Egiziana avrebbe informato la Federazione italiana e quella internazionale di aver "applicato un procedimento disciplinare di sospensione da ogni attività" e che con successiva mail del 6 ottobre 2019 avrebbe ribadito che "il giocatore è squalificato".

Su tale circostanza il reclamante impugnava i motivi della decisione del Giudice Sportivo, il quale aveva basato la sua decisione solo sulla dichiarazione resa dalla Segreteria Generale della FIH in merito alla regolarità della posizione del giocatore Ghobran.

Il Presidente f.f. della Corte Federale d'Appello in funzione di Corte Sportiva d'Appello con provvedimento dell'8 novembre 2019 fissava l'udienza di discussione per il giorno 19 novembre 2019. All'udienza del 19 novembre 2019 per la ASD HC ROMA erano presenti il Presidente Dott. Vincenzo Corso, sentito personalmente, con

L'Avv. Andrea Manes, nonché l'Avv. Giovanni Fontana costituitosi per la Federazione Italiana Hockey, intervenuta nel presente procedimento.

La reclamante eccepiva la tardività ed irritualità dell'intervento della FIH, chiedendone l'estromissione ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni formulate. L'Avv. Giovanni Fontana contestava l'eccezione di controparte, insistendo per il rigetto del reclamo. All'esito della discussione la Corte si ritirava in Camera di consiglio, accoglieva l'eccezione sollevata dal difensore della reclamante, disponendo l'estromissione della FIH dal giudizio per mancato rispetto dei termini di cui all'art.109, comma 5, R.d.G. e di conseguenza riservava la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa Corte, prima di entrare nel merito del presente giudizio ritiene opportuno richiamare integralmente, il contenuto della mail del 6 ottobre 2019, inviata dalla Federazione Egiziana a quella Italiana e molto succintamente richiamata dalla reclamante. Con tale mail la Federazione straniera afferma testualmente, per quanto qui interessa, che: "(...) *Al-Sharkia Club has submitted a notification to the Egyptian Federation to suspend the player due to violation of the regulations. Therefore, the Egyptian Federation Al Sharkia Club stick to his right to suspend the player (...)*".

Pertanto, dall'espresso riferimento al contenuto letterale della mail sopra richiamata, inviata il giorno successivo alla gara *de quo*, questa Corte rileva l'assoluta infondatezza del primo motivo di impugnazione. Invero, dalla disamina di tale documentazione, si rileva che, contrariamente a quanto asserito dalla reclamante, al momento della gara in questione il giocatore Ghobran non era stato destinatario di alcun provvedimento di sospensione e/o di squalifica in quanto la Federazione di appartenenza, in data 6 ottobre 2019, si è solo riservata di "attenersi al proprio diritto di sospenderlo" e pertanto non ha evidentemente emesso un provvedimento di sospensione. Peraltro, non risulta agli atti alcuna comunicazione inviata dalla Federazione Egiziana che contenga un esplicito provvedimento di squalifica/sospensione, come invece paventato dalla reclamante.

Con riferimento invece al secondo motivo di reclamo e relativo alla mancanza del NOC in capo al giocatore egiziano Ghobran al momento della gara di cui si discute, appare dirimente, prima di tutto ed al di là di ogni successiva considerazione di fatto, stabilire che alla fattispecie in esame possa applicarsi la delibera n. 459 del 20 settembre 2019 estesa dal Consiglio federale ed avente come oggetto la modifica delle linee guida per il campionato 2019/2020 al punto 1.3.8.

Non vi è alcun dubbio interpretativo sulla possibilità di definire la delibera in questione come una "sanatoria" e cioè un atto in cui l'autorità competente legittima uno stato di cose apparentemente irregolare, ovvero una situazione di fatto, che si protraggono da tempo in modo anomalo.

In linea generale è ben noto che qualunque legislatore può intervenire a posteriori, verificata una situazione di fatto pregiudizievole nei confronti di tutti o di una buona parte dei partecipanti al consesso regolato, per sanare posizioni astrattamente e

concretamente contrarie alle norme vigenti, l'importante è che la "sanatoria", lasci impregiudicata la sanzionabilità delle condotte contrarie ai principi generali ed alle norme internazionali consentendo, in realtà, un'ulteriore attività di controllo sulle procedure, senza ridurre *in peius* il livello di tutela richiesto. La delibera in esame ha, di fatto, queste caratteristiche.

La FIH aveva ed ha contezza da tempo che ci sono notevoli difficoltà per ottenere i c.d. NOC da alcune federazioni tra cui l'Egitto. La circostanza è, altresì, nota ai ricorrenti ed è stata, altresì, riferita alla Corte nel corso dell'udienza dal presidente della ASD HC Roma, tra l'altro ex dirigente federale. Tale ambigua circostanza di fatto ha prodotto, a partire almeno dal 2014, la situazione per cui numerosi atleti hanno giocato per intere stagioni in attesa del rilascio del NOC, limitandosi ad autocertificarne la richiesta.

Di fronte a quanto sopra descritto ed accertato, considerato che ciò creava disparità di trattamento e di accesso al campionato italiano per atleti provenienti da alcune federazioni piuttosto che altre, la Federazione si è vista, per certi versi, quasi costretta a porre un limite temporale entro cui regolarizzare la posizione degli atleti. Così facendo ha permesso che da un lato siano tutelati gli atleti e le loro società nei confronti delle ingiustificate lentezze burocratiche di alcuni paesi e, dall'altro, che sia fissata una ragionevole *dead line* per i comportamenti virtuosi.

Che la delibera in questione abbia natura di sanatoria nel senso sopra indicato è palese anche dal suo stesso contenuto letterale:

- si tratta di una norma che dispone su situazioni di fatto già cristallizzate e non modificabili a posteriori (valuta situazioni cristallizzate prima dell'inizio del campionato);
- ha natura temporanea essendo contenuta nelle "Linee Guida" che possono essere cambiate e aggiornate ad ogni stagione sportiva, come avvenuto nel caso di specie, dove l'aggiornamento è finalizzato a sanare le situazioni legate alla richiesta di NOC per la stagione sportiva 2019-2020;
- non altera l'apparato sanzionatorio.

Stabilita ed intepretata la natura e lo scopo della norma in esame si può, di conseguenza, affermare che il ragionamento della reclamante non è corretto.

Infatti, proprio in ossequio alla finalità della delibera, che tende ad adeguare una situazione di diritto ad una situazione di fatto pregiudizievole per tutte le compagini che schierino giocatori stranieri, questa Corte ritiene che la posizione dell'atleta Ghobran sia regolare.

In concreto, il complesso normativo descritto, efficace quindi a titolo di sanatoria, definisce in posizione regolare i giocatori stranieri che prima dell'inizio del campionato abbiano:

- espletato le pratiche di tesseramento;
- richiesto il NOC alla propria federazione di origine (la richiesta può essere attestata anche mediante autocertificazione).

Con riferimento alla posizione del Ghobran questa Corte ha accertato, previa acquisizione della documentazione fornita dalla Federazione, sia l'esistenza di

regolare tesseramento e sia la richiesta del NOC, inoltrata alla Federazione egiziana dalla stessa Federazione Italiana in data 24 luglio 2019, circostanza non contestata dalle parti. La circostanza che fosse stata la stessa Federazione italiana a inoltrare richiesta di NOC per l'atleta rende ovviamente del tutto inutile e superflua la produzione della autocertificazione da parte del giocatore.

Questa Corte dall'esame della corrispondenza via mail intercorsa tra la Federazione egiziana e quella italiana - rimandando alla Procura federale la verifica in merito alla effettiva e corretta provenienza di alcune mail - rileva che, allo stato, la Federazione di appartenenza del giocatore in questione non ha mai negato in maniera definitiva la concessione del NOC, ma ha solo evidenziato l'esistenza di un contenzioso contrattuale in corso tra il medesimo e la società AL SHARKIA. Pertanto, non ci sono prove, alla data odierna, che il procedimento di rilascio del NOC da parte della Federazione egiziana si sia concluso in senso negativo o positivo, né che lo stesso atleta sia stato sospeso. Per inciso, si noti come questa incertezza sull'esito del procedimento propende ancora di più per la correttezza dell'operato del legislatore federale, nell'intervenire in via di sanatoria e contestualmente fissare un limite di tempo massimo.

Vista la richiesta di NOC alla Federazione egiziana, la HC BRA schierava nella gara de qua il giocatore, la cui posizione veniva, quindi, legittimata dalla delibera n. 459 del 20 settembre 2019 del Consiglio federale nei termini sopra precisati. Verificata la regolarità della posizione dell'atleta Ghobran la decisione impugnata va, pertanto, confermata nel dispositivo - salvo quanto si dirà di seguito in ordine alla mancata pronuncia da parte del Giudice Sportivo su di una domanda introdotta dalla reclamante - benché si debba, come sopra, correggere ed integrare la motivazione a supporto del *decisum*.

Il Collegio non può ignorare che il Giudice Sportivo ha omesso di pronunciarsi su di un motivo di reclamo proposto dalla ASD HC Roma. Nello specifico l'odierna reclamante ha sollevato dubbi sulla completezza della documentazione allegata alla pratica di tesseramento dell'atleta Ghobran, formulando un intero motivo sotto questo profilo ("*ii- Violazione e falsa applicazione dell'iter formativo di tesseramento atleta extra-comunitario*"). Dalla presunta irregolarità del tesseramento discenderebbe la posizione irregolare dell'atleta con ogni conseguenza sanzionatoria. Appare corretto e necessario che il Collegio, a differenza e ad integrazione di quanto fatto dal Giudice Sportivo, prenda posizione e decida anche su questo punto, stante l'effetto devolutivo dell'odierno gravame.

Il motivo di reclamo ribadito nell'impugnazione è infondato e deve essere rigettato.

Ai fini della richiesta di tesseramento di un atleta straniero i club devono presentare alla Federazione, la quale poi provvede alla trasmissione della richiesta di tesseramento al CONI, la seguente documentazione:

- richiesta di visto;
- dichiarazione a firma dell'atleta straniero, in lingua italiana o in lingua inglese, che intende giocare per la società italiana;
- curriculum dell'atleta certificato dalla società estera di appartenenza;

- copia del passaporto;
- recapiti (e-mail e telefono) dello sportivo;
- referente italiano, oltre al presidente societario;
- e-mail della società estera di appartenenza;
- ricevuta del versamento della tassa di € 200,00.

La Corte ha acquisito l'intero fascicolo della pratica di tesseramento del Ghobran ed ha potuto constatare che il fascicolo è formalmente completo ad eccezione del "curriculum dell'atleta" e dell'indirizzo email della società estera di appartenenza, mentre risulta prodotta tutta la documentazione relativa al permesso di soggiorno ed al visto di ingresso, su cui, in seguito, il CONI ha poi espresso, rilasciando l'assenso al visto, il proprio parere favorevole.

Ci si è, quindi, posto il problema se tale documento possa ritenersi indispensabile e necessario ai fini di un valido tesseramento, da intendersi come atto autorizzativo da parte della Federazione alla partecipazione di un evento agonistico a favore esclusivo di una società affiliata e, nel caso di un atleta extracomunitario, soggetto al vaglio del CONI.

Per sciogliere tale quesito si deve determinare quale sia la funzione e lo scopo di tale richiesta documentale.

A tal proposito appare condivisibile la tesi prospettata dalla difesa della Federazione nel procedimento analogo introdotto con reclamo della ASD HC ROMA, secondo cui la richiesta del curriculum ha, quale unica funzione, quella di verificare con certezza che il soggetto richiedente sia effettivamente un giocatore praticante in concreto lo sport di riferimento, in modo da evitare che il tesseramento sportivo funga da "cavallo di troia" per soggetti che nulla abbiano a che fare con l'hockey su prato. Non può sfuggire alla Corte che tale richiesta, che al giorno d'oggi appare anacronistica, può ritenersi di una certa rilevanza in occasione del primo ingresso dell'atleta in Italia ed è quasi del tutto inutile alla luce della odierna possibilità di accertare la carriera di uno sportivo di rilievo internazionale mediante internet. Si deve, altresì, notare che non è prevista alcuna sanzione espressa qualora il curriculum dell'atleta non sia di un minimo livello sportivo e che la decisione da parte della Federazione di trasmettere la richiesta di tesseramento di atleta extracomunitario è un atto proprio della Federazione stessa che non può essere soggetto a censura se non da parte del CONI che deve ratificare il tesseramento.

Si deve, in ogni caso, osservare che il Ghobran non è un giocatore sconosciuto per l'hockey italiano, in quanto è già stato tesserato in Italia nelle stagioni sportive 2010/2011 (Cus Catania), e dal 2012/2013 al 2014/2015 (Suelli HC).

Da quanto sopra esposto emerge che si può ritenere correttamente perfezionato, nel suo scopo, il tesseramento dell'atleta in questione che, anche sotto questo profilo, deve ritenersi ad oggi in posizione regolare, fatto salvo, per il futuro, l'arrivo del NOC entro il 20 marzo 2020 o, eventualmente, un provvedimento di espresso diniego del NOC da parte della Federazione egiziana che porrebbero fine alla condizione sospensiva prevista dalla delibera sopra esaminata. Tuttavia, in questo secondo caso, non potrà sfuggire che lo stesso diniego potrebbe, comunque, essere impugnato dinanzi alla

Federazione internazionale ai fini di una corretta e completa valutazione da parte dell'atleta, o del Club, o della stessa Federazione italiana.

Da ultimo il Collegio ritiene che in relazione alla particolarità della vicenda ed alla necessità di un effettivo approfondimento delle questioni, soprattutto circa l'interpretazione della delibera del Consiglio federale n. 459 del 20/9/2019, nonché in relazione alla mancata pronuncia del Giudice Sportivo su di un punto decisivo della controversia, debba ritenersi equo provvedere alla restituzione al reclamante della tassa ricorso di entrambi i gradi di giudizio.

Inoltre, da quanto emerso nel corso del giudizio, il Collegio ritiene doveroso trasmettere alla Procura federale gli atti del procedimento con riferimento alla produzione, all'utilizzo ed alla trasmissione di comunicazioni apparentemente provenienti da una federazione straniera.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello in funzione di Corte Sportiva d'Appello

Visto l'art. 109 del Regolamento di Giustizia FIH,

rigetta il reclamo proposto dalla A.S.D. Hockey Club Roma e dispone la restituzione, alla reclamante, del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva per entrambi i gradi di giudizio e trasmette gli atti alla Procura federale.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, 19 novembre 2019 – 20 dicembre 2019

Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente f.f.:

fto Avv. Maria Grazia Martinelli

I Componenti:

fto Avv. Roberto Catucci

fto Avv. Achille Reali

fto Avv. Ersilia Sibilio

fto Avv. Enrico Zorzi (supplente)

Per la pubblicazione

Roma, 20 dicembre 2019

Il Segretario Generale

fto Cinzia Profeta